

N. R.G. 5600/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

**Dott. Gabriella Ratti**

**Presidente**

**Dott. Maria Luciana Dughetti**

**Giudice Relatore**

**Dott. Edoardo Di Capua**

**Giudice**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5600/2022** promossa da:

**ORSA SRL**, con il patrocinio dell'avv.to L.Mandrone, elettivamente domiciliato in Torino, C.so  
Peschiera n. 191 presso il difensore avv.to Mandrone.

Attore

contro

**GIANLUCA GABBA**, con il patrocinio dell'avv.to G. Manganaro e dell'avv.to F.Ussia, in Torino,  
C.so G. Matteotti n. 31, presso il difensore avv.to Manganaro.

Convenuto

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

*“ Reiectis adversis ’, premesse le declaratorie che meglio e che del caso saranno ritenute, piaccia  
all’Ecc.mo Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica:*

*Preliminarmente:*

*affermare la propria competenza a decidere, rigettando sia l’eccezione avversaria inerente la presunta  
competenza arbitrale, sia l’altra eccezione avversaria inerente la presunta competenza della sezione  
specializzata delle imprese di questo stesso Ecc.mo Tribunale, rimettendo la causa sul ruolo per la  
concessione dei termini di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c.*



*Nel merito:*

*Dichiarare, previo rigetto di tutte le domande avversarie:*

*-L'annullamento, poiché in violazione dell'articolo 1395 c.c., della "convenzione per la fornitura di servizi ricettivi" stipulata tra la società attrice e il convenuto, il 1° gennaio 2018, per la durata di anni 10, tacitamente rinnovabili per ugual periodo.*

*In via di reconventio reconventionis*

*Dichiarare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata proposta ex adverso:*

*-La compensazione tra quanto complessivamente dovuto da Orsa S.r.l. a Gianluca Gabba, per effetto della domanda restitutoria proposta da quest'ultimo a seguito dell'annullamento del contratto dedotto in giudizio e quanto invece complessivamente dovuto dal secondo alla prima, in conseguenza dell'occupazione senza titolo, della piazzola oggetto del contratto annullato (si tratta di restituzione – appunto, mediante compensazione – del valore economico del godimento del bene concesso al Gabba, nel quadro del contratto poi annullato, ossia, di indennità di occupazione).*

*Con vittoria delle spese di lite e degli onorari di patrocinio. 'Salvis juribus'."*

**Per parte convenuta:**

*" Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di rito, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione;*

**IN VIA PREGIUDIZIALE**

*- accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto sociale di Orsa S.r.l., applicabile al rapporto di causa per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità dell'azione attorea;*

*- dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del medesimo Tribunale di Torino Sezione specializzata delle Imprese, disponendo ogni relativo provvedimento opportuno;*

**NEL MERITO** *In via principale*

*- accertare e dichiarare la validità della convenzione oggetto di causa, e per l'effetto rigettare in toto le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;*

*In via subordinata*

*nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali, e di contestuale accoglimento della domanda di annullamento formulata da parte attrice:*

*- dichiarare tenuta e condannare Orsa S.r.l. al pagamento in via di ripetizione in favore del Sig.*



*Gabba dell'importo di € 2.522,00 da costui corrisposto per ciascun anno a far data dall'anno 2018 in avanti sino all'esito del presente giudizio, ovvero in ogni caso per un importo massimo di € 25.220,00 pari all'intera durata della convenzione decennale, il tutto oltre interessi ex art. 1284 c.c..*

**IN OGNI CASO**

*- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a. e maggiorazione ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014.”*

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione notificato per la prima udienza del 1.7.2022 la società ORSA S.R.L. conveniva in giudizio il sig. Gabba Gianluca, promuovendo domanda di annullamento della “convenzione per la fornitura di servizi recettivi” stipulata tra la società ed il convenuto in data 1 gennaio 2018 per la durata di 10 anni, tacitamente rinnovabili, contratto concluso in violazione della previsione di cui all'art. 1395 c.c..

L'attrice, struttura ricettiva per campeggiatori sita in Beaulard, rappresentava che alla data della stipula della convenzione anzidetta, il Gabba rivestiva la qualità di amministratore unico della società e che in tale veste aveva sottoscritto con sè stesso una convenzione per la fornitura di servizi recettivi, per una durata abnorme rispetto agli usuali termini delle convenzioni, per le quali erano sempre stati preferiti periodi di durata annuali, per favorire il ricambio della clientela.

La “ doppia veste ” del convenuto, da un lato contraente/campeggiatore e dall'altro rappresentante della società, realizzava un evidente conflitto di interessi, perpetrato in violazione dell'art. 1395 c.c., atteso che il contratto anzidetto era stato concluso in assenza della specifica autorizzazione del rappresentato, ossia della stessa società attrice, non avendo l'amministratore sottoposto la questione alla previa approvazione dell'assemblea dei soci.

2. In data 21.6.2022 si costituiva Gabba Gianluca, contestando le avversarie difese e domande.

In particolare, parte convenuta instava affinché in via pregiudiziale venisse accertata l'incompetenza del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale, a fronte dell'operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 34 dello Statuto sociale di Orsa srl; sempre in via pregiudiziale chiedeva ancora che venisse dichiarata l'incompetenza per materia del Tribunale Ordinario adito in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Nel merito della vicenda, ribadiva la legittimità della convenzione decennale e l'insussistenza del dedotto conflitto di interessi; in via di mero subordine – nel caso di pronuncia di annullamento - chiedeva la ripetizione di tutti gli importi versati in forza del contratto in contestazione.



3. All'udienza dell'11.07.2022 la società Orsa, sulla scorta delle difese del convenuto, promuoveva reconvencio reconventionis del seguente tenore: *“Vista la domanda riconvenzionale, voglia il Tribunale dichiarare la compensazione tra quanto complessivamente dovuto da Orsa Srl a Gianluca Gabba per effetto della domanda restitutoria promossa da quest'ultimo a seguito dell'annullamento del contratto dedotto in giudizio e quanto invece complessivamente dovuto dal secondo alla prima, in conseguenza dell'occupazione senza titolo della piazzola del contratto annullato.”*

Si opponeva alle eccezioni pregiudiziali promosse dal convenuto, affermandone l'infondatezza.

Con ordinanza del 25.07.2022, ritenuta l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione in ragione della clausola compromissoria dell'art.34 dello Statuto suscettibile di definire la controversia, il GI fissava udienza “figurata” di precisazione conclusioni, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione.

4. Parte attrice ha promosso azione di annullamento inquadrando la condotta negoziale del convenuto nella previsione di cui all'art. 1395 c.c.; la duplice veste del Gabba, fruitore dei servizi della società e anche rappresentante della stessa, integravano una situazione di conflitto di interessi, in via di principio normato dall'art. 1395 c.c., che stabilisce l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso, ad eccezione dei casi di esplicita autorizzazione del rappresentato o di contratto il cui contenuto sia predisposto in modo da escludere il conflitto d'interessi.

L'inquadramento giuridico della vicenda non appare puntuale e non tiene conto delle specifiche previsioni in materia, contenute nelle norme che sovrintendono l'attività gestoria dell'amministratore nelle società di capitali.

Invero parte attrice ha omesso di qualificare il censurato conflitto di interessi, che nella prospettazione dei fatti avrebbe caratterizzato la condotta del Gabba, nella previsione di cui all'art. 2475 ter c.c. che regola proprio il conflitto d'interessi ascrivibile all'amministratore di Srl nelle ipotesi di conclusione di contratti, in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, annullabili su domanda della società, qualora ricorra la condizione della conoscenza o riconoscibilità del conflitto dal terzo.

Così riqualificata la domanda, sotto il profilo delle norme sostanziali che si assumono violate, occorre quindi esaminare, nel corretto ordine logico, le eccezioni pregiudiziali promosse dal convenuto, partendo dalla seconda, relativa alla competenza del Tribunale delle Imprese, poichè occorre individuare quale sia il giudice competente a valutare non solo il merito, ma anche l'eventuale competenza arbitrale.

5. L'eccezione è fondata.



Avuto riguardo all'azione promossa dalla società a norma dell'art. 2475 ter c.c., la competenza a giudicare spetta alla Sezione Specializzata in materia di Impresa e non al Tribunale Ordinario; l'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, tra le diverse competenze assegnate alle suddette Sezioni Specializzate, annovera anche le controversie che coinvolgono le società di capitali ( oltre a quelle riguardanti le imprese cooperative e mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n, 1435/2003, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società costituite all'estero, nonché le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento ), e quindi i procedimenti :

*“ a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile. “*

Con l'ulteriore specificazione, di chiusura, contenuta nel comma tre dell'art. 3 del D.Lgs 168/2003 che estende la competenza delle Sezioni, a conoscere *“...i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”*

L'impugnazione del contratto concluso dal Gabba l'1.1.2018, concernente per i motivi esposti la sua condotta di amministratore e l'invocata violazione dei limiti all'esercizio del suo potere gestorio, fonte dei danni di cui alla domanda risarcitoria promossa in via di reconventio reconventionis dalla società attrice alla prima udienza, si connotano senza dubbio alcuno come controversia per la quale la competenza appartiene alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, a cui il Giudice Istruttore ha provveduto a rimettere il procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 281 octies c.p.c..

**6.** Stabilita la competenza per materia riservata alla Sezione Specializzata, occorre quindi esaminare l'ulteriore eccezione promossa dal convenuto, che contestava la procedibilità del giudizio, stante la clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 dello statuto sociale.

La previsione in discussione stabilisce:

*“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e*



*liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articolo 34, 35 et 36 del D.Lgs. 17/01/2003. L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico. In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale e deciderà secondo diritto".*

La formulazione della disposizione statutaria appare assai ampia e riguarda “ *qualsiasi controversia* “, non solo tra soci o tra gli stessi e la società, ma comprensiva anche delle cause azionabili nei confronti degli amministratori; l'ulteriore inciso ( “ *ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio ....*“ ), che definisce la previsione statutaria, costituisce una mera specificazione delle competenze che le parti hanno inteso attribuire all'arbitro, che non esclude quelle non elencate, ma al contrario dà la misura della scelta, ampia ed esaustiva di compromettere “ *qualsiasi controversia* “, con l'unico limite costituito dalla materia, che deve riguardare diritti disponibili.

Così interpretato il tenore della norma statutaria, ritiene il Collegio che la clausola compromissoria sia pienamente applicabile alla controversia in oggetto, che trova causa nella pregressa qualità di amministratore del Gabba e nel conseguente conflitto d'interessi in cui sarebbe stata conclusa la convenzione di servizi impugnata, anche alla luce della corretta qualificazione dell'azione promossa secondo la previsione di cui all'art. 2475 ter c.c.; appare quindi fuor di dubbio che le contestazioni attoree abbiano ad oggetto un atto compiuto da Gabba nella sua qualità di amministratore, nel corso del suo mandato.

La circostanza che il convenuto non rivesta più la qualifica di amministratore di Orsa non assume alcun apprezzabile rilievo, poiché la condotta censurata e le ragioni di invalidità concernono atti da lui compiuti in qualità di amministratore e trovano quindi causa proprio in tale incarico, comportando un'estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria, che appare quindi idonea a radicare la competenza anche per vicende pregresse, nonostante la cessazione della carica di amministratore del Gabba, che peraltro ha conservato quelle di socio ( Tribunale di Milano 5240/2012 e Tribunale di Palermo 22 marzo 2022 ).

Quanto alla perimetrazione della clausola, l'ampia formulazione non lascia dubbi circa la portata del patto ed in ordine alla volontà delle parti, da apprezzare secondo gli usuali canoni ermeneutici previsti per i contratti, posto che la disposizione in esame è contenuta in un atto privato di natura pattizia ( Statuto ) con cui le parti hanno inteso regolare i rapporti societari e disporre la relativa competenza a definire le potenziali controversie; va da sé che eventuali dubbi, qualora si prospettassero, debbono



essere affrontati e risolti alla luce dei principi contenuti nell'art. 808 quater c.p.c. ( “ *Nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto a cui la convenzione si riferisce.* “ ).

7. Quanto, infine, agli argomenti difensivi prospettati da parte attrice, se ne deve rilevare l'erroneità ed infondatezza.

La pronuncia del Tribunale di Milano citata, relativa ad una controversia in materia di cessione di quote, non appare, contrariamente a quanto affermato, utilmente invocabile nel caso concreto.

Si assume poi confusamente che la controversia, riguardando una convenzione per la fornitura di servizi, esula dal rapporto societario; la clausola attrarrebbe quindi nella propria competenza solo le cause che hanno la propria causa petendi nel contratto sociale e la convenzione non sarebbe in alcun modo influenzata dalla qualità delle parti.

Si tratta di impostazione con evidenza inesatta poiché l'azione e le pretese promosse trovano al contrario la propria causa petendi nella qualità di amministratore del Gabba e nel conflitto di interessi, generato dalla duplice veste del convenuto in violazione dell'art. 2475 ter c.c..

Sulla scorta di quanto illustrato, ritiene pertanto il Tribunale che la presente controversia, instaurata nei confronti dell'ex amministratore, non possa essere decisa nel merito dal Tribunale, ma vada invece devoluta all'arbitro, competente secondo quanto disposto ex art. 34 dello Statuto.

Le spese di lite debbono essere poste a carico della società e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore complessivo della causa, anche alla luce della domanda riconvenzionale, che rende applicabile lo scaglione di valore da €. 5.201,00 a €. 26.000,00; debbono essere liquidate le prime due fasi del giudizio e quella decisoria, con esclusione degli oneri relativi alla fase istruttoria, non celebrata. Il quantum, secondo i valori medi, è pari a €. 3.397,00.

### **P.Q.M.**


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'incompetenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Torino a favore dell'Arbitro, come disciplinato dall'art. 34 dello Statuto di Orsa Srl.

Dichiara tenuta e condanna Orsa Srl a rimborsare a Gabba Gianluca le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per onorari, € 237,00 per contributo unificato, oltre IVA, se dovuto ex lege, CPA e 15 % per spese generali.

Così deciso in Torino, Camera di Consiglio 23 giugno 2023.





La Presidente  
Dott.ssa Gabriella Ratti

Il Giudice Rel.  
Dott.ssa M.Luciana Dughetti

Arbitrato in Italia

